



La Cina lungo il cammino della costruzione di una *intellectual property powerhouse*.

Osservazioni generali e spunti empirici a partire dall'esperienza del Porto di libero scambio di Hainan

Gianmatteo Sabatino 

Law and Economics School,
Zhongnan University of Economics and Law
Contatto: z0005232@zuel.edu.cn

Abstract

The paper aims at providing a general overview of some of the major development trends of Chinese intellectual property law, both from the theoretical and practical perspective. To do so, it focuses in the first place on the recently issued «Outline for Building an Intellectual Property Powerhouse (2021-2035)» and examines the guiding principles, the policy areas, the institutional settings and the operative mechanisms that such Outline lays out with regard to the main regulatory issues concerning the protection of intellectual property rights in China. In the second place, the paper provides some insight about a specific case study, that of the Hainan Pilot Free Trade Zone, whose Intellectual Property Tribunal, in spite of its few years of existence, has already established a quite significant case law, pointing out remedies and dispute resolution mechanisms designed to function as vectors for the creation of a high-quality economy.

Keywords

Chinese law; intellectual property law; Hainan Free Trade Port; Chinese technological development.

Introduzione

Il sistema della proprietà intellettuale fa parte, nell'economia socialista di mercato cinese, di quei concetti che hanno accompagnato il percorso delle riforme sin dall'inizio degli anni Ottanta. In effetti, gli atti legislativi concepiti in quell'epoca, sebbene ampiamente modificati e adeguati, sono ancora oggi alla base di tutta la struttura, normativa ed istituzionale, della proprietà intellettuale nel diritto cinese.¹

Allo stesso tempo, tuttavia, la proprietà intellettuale è un ambito giuridico che necessariamente risente in larga misura delle esigenze strategiche dell'attuale fase "avanzata" del socialismo di mercato. Una fase, questa, in cui una minore enfasi sull'espansione economica

¹ Laura Sempì, *Cina e globalizzazione giuridica nel prisma della proprietà intellettuale* (Torino: Giappichelli, 2015); Simona Novaretti, "La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo", *Il diritto industriale* 3 (2014): 207-213; Marina Timoteo (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina* (Roma: Tielle Media, 2008); Giulio Santoni, "La tutela del marchio in Cina dopo la riforma del 2013", *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi* X (2019): 1019-1050.

si accompagna ad uno stimolo alla valorizzazione qualitativa delle produzioni cinesi in termini sia di beni che di servizi.² Il focus sulla qualità dello sviluppo economico e sociale – altresì pubblicizzato dalla strategia «*Made in China 2025*» – è intimamente connessa ad un nuovo approccio alle riforme giuridiche.

Questo spirito è ben rappresentato dallo «Schema per la costruzione di una nazione potente nel campo della proprietà intellettuale (2021-2035)» (*Zhìshì chǎnquán qiángguó jiànshè gāngyào* 知识产权强国建设纲要)³ emanato dal Comitato centrale del Partito comunista cinese e dal Consiglio per gli affari di Stato, congiuntamente, il 22 settembre 2021. Si tratta, invero, solo della più recente delle strategie comprensive in materia di proprietà intellettuale, e in parte ripropone statuizioni programmatiche e di principio già apparse da tempo nel dibattito politico e giuridico cinese.⁴ Per limitarsi agli ultimi anni, nel 2019 il Comitato centrale e il Consiglio per gli affari di Stato avevano emanato le «Opinioni sul rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale» (*Guānyú qiánghuà zhìshì chǎnquán bǎohù de yìjiàn* 关于强化知识产权保护的意见),⁵ a tutti gli effetti una “anticipazione” dello Schema del 2021, senza una precisa scadenza temporale ma con il medesimo spirito e la medesima consapevolezza di un contesto socio-economico profondamente innovato.

Ancora, il 26 luglio 2022 l’Amministrazione nazionale per la proprietà intellettuale ha emanato le «Opinioni guida sul rafforzamento dell’autenticazione dei diritti di proprietà intellettuale» (*Guójiā zhìshì chǎnquán jú guānyú jiāqiáng zhìshì chǎnquán jiàndìng gōngzuò de zhǐdǎo yìjiàn* 国家知识产权局关于加强知识产权鉴定工作的指导意见)⁶ le quali, perlomeno rispetto agli altri documenti citati, si caratterizzano per un ambito di interesse circoscritto alla dimensione pubblicistico-amministrativa ed organizzativa attinente alla tutela dei suddetti diritti.

Tutti questi interventi di *policy* si pongono in una dimensione di reciproca integrazione e continuità e potrebbero pertanto essere facilmente letti congiuntamente. La maggiore attenzione che, in questo contributo, è riservata allo Schema del 2021 dipende semplicemente dalla sua maggiore attitudine a fungere da sintesi dei diversi approcci e delle diverse priorità dei decisori cinesi, oltre che dalla sua attitudine a fungere da vero e proprio piano di sviluppo della proprietà intellettuale in Cina.

Lo Schema riflette quindi il panorama economico precedentemente descritto. I suoi principi guida cercano un’integrazione tra una tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell’ottica di una *rule of law* ed un rinnovato sforzo di *policy*, tra il costante aumento del valore di mercato dei prodotti intellettuali e il perfezionamento delle regole che consentono l’uso pubblico di determinati tipi di conoscenza. In effetti, la logica dello Schema inquadra lo sviluppo dell’innovazione di mercato all’interno di un approccio coordinato, incentrato sulla promozione

2 Laura Sempi, *cit.* Simona Novaretti, *cit.*

3 Comitato centrale del Pcc e Consiglio per gli affari di Stato, “*Zhìshì chǎnquán qiángguó jiànshè gāngyào 2021-2035*” [Schema per la costruzione di una nazione potente nel campo della proprietà intellettuale (2021-2035)], 22 settembre 2021, disponibile all’Url: http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content_5638714.htm.

4 Jie Hong, Jakob Edler e Silvia Massini, “Evolution of the Chinese Intellectual Property Rights System: IPR Law Revisions and Enforcement”, *Management and Organization Review* 18 (2022) 4: 755-787.

5 Comitato centrale del Pcc e Consiglio per gli affari di Stato, “*Guānyú qiánghuà zhìshì chǎnquán bǎohù de yìjiàn*”, 24 novembre 2019, disponibile all’Url: http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/24/content_5455070.htm.

6 Ufficio per la proprietà intellettuale, “*Guójiā zhìshì chǎnquán jú guānyú jiāqiáng zhìshì chǎnquán jiàndìng gōngzuò de zhǐdǎo yìjiàn*” [Opinioni sul rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale], 26 luglio 2022, disponibile all’Url: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/28/content_5703226.htm.

del ruolo dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto e per lo scopo del rafforzamento di progetti di sviluppo gestiti o sostenuti dal governo.⁷

Pertanto, si potrebbe sostenere che lo Schema, in linea con altri recenti sforzi normativi da parte dei decisori cinesi, si prefigga lo scopo di sostenere un coordinamento fra diversi modelli di sviluppo all'interno dello spazio economico cinese stesso, uno spazio in cui libero mercato e pianificazione coesistono e interagiscono tra loro.⁸

Questo aspetto della più moderna fase del diritto cinese della proprietà intellettuale rende particolarmente utile e significativo osservare appropriati casi di studio, così da verificare in concreto le dinamiche e i risultati della coesistenza appena menzionata. In tale prospettiva, un campo di ricerca dalle grandi potenzialità è quello del diritto delle nuove Zone di libero scambio (*zìyóu màoìyì qū* 自由贸易区), che il governo cinese ha istituito e che intende continuare a istituire in futuro. Lo Schema preannuncia infatti la costruzione di un “meccanismo di indagine” (*diàochá jīzhì* 调查机制) per la protezione della proprietà intellettuale nel commercio con l'estero e un “meccanismo speciale” (*zhuānmén jīzhì* 专门机制) per i medesimi fini di protezione all'interno delle Zone pilota di libero scambio.⁹ Usando tali parole, tuttavia, lo Schema sembra basarsi e trarre lezione da un'esperienza che ha già voluto fare della migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale un vettore del suo sviluppo: la Zona pilota di libero scambio della provincia di Hainan.

Lo scopo di questo breve contributo è interpretare l'approccio di sviluppo incarnato dallo Schema dal punto di vista di alcune caratteristiche del diritto applicato nella Zona di Hainan, con riguardo specifico, ovviamente, alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. L'analisi procederà come segue: in primo luogo, verrà sviluppata una breve analisi dello Schema. In secondo luogo, il contributo esaminerà più da vicino sia la legislazione che la giurisprudenza della Zona di libero scambio. In terzo luogo, si trarranno alcune conclusioni sulle possibili evoluzioni future del diritto cinese della proprietà intellettuale.

Il contenuto dello Schema e l'enfasi sulla dimensione tecnica della protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Come già menzionato, lo Schema vuole riflettere pienamente il passaggio, da parte cinese, da un approccio prettamente estensivo allo sviluppo ad uno che si potrebbe definire intensivo, nel senso di una maggiore attenzione alla qualità dell'*output* e alla resa dei singoli prodotti.¹⁰ Si menziona infatti (Sezione 1) che “il rafforzamento della protezione della proprietà intellettuale è il più importante elemento per migliorare il loro sistema ed è anche il maggiore incentivo per elevare la competitività del paese, per connettere il processo completo di creazione, utilizzo, protezione e messa al servizio di tali diritti”. Specifica menzione è data anche al bisogno di rafforzare la

7 V. Sez. 12 dello Schema.

8 Sul ruolo e la natura della pianificazione per lo sviluppo del contesto della moderna economia socialista di mercato si veda Gianmatteo Sabatino, “Legal Features of Chinese Economic Planning”, in *Saggi di diritto economico e commerciale cinese*, a cura di Ignazio Castellucci (Napoli: Editoriale Scientifica, 2019), 33-78.

9 Sez. 9.

10 Yi Jiming, “Zhishi chànquán qiángguó jiànshè de jībèn sīlù hé zhǔyào rènwu” [Il sistema di pensiero e i compiti principali della costruzione di una nazione potente nel campo della proprietà intellettuale], *Zhishi chanquan* 10 (2021): 13-40.

cooperazione internazionale per la costruzione di un sistema fondato su una rigida tutela dei diritti e sull'efficienza, ma anche su servizi fruibili e coscienza culturale. Il tutto, anche qui in linea con il discorso politico cinese, nell'ottica di cooperazioni *win-win* e per la trasformazione della Cina in un paese orientato all'innovazione, un paese socialista moderno e forte.¹¹ I principi pratici chiamati a guidare l'implementazione delle linee politiche espresse dallo Schema incarnano lo spirito del diritto economico cinese nella cosiddetta Nuova era (*xīn shídài* 新时代), in particolare modo dalla prospettiva della razionalizzazione del coordinamento pubblico sull'economia. Lo Schema mette a fuoco la necessità di un "coordinamento comprensivo con un focus sui settori chiave".¹² La tutela dei diritti di proprietà intellettuale non è quindi vista come un mero strumento per la realizzazione di un mercato più libero, ma come un meccanismo da calibrare per il raggiungimento di obiettivi specifici di sviluppo economico, in conformità con le priorità fissate dai piani generali di sviluppo. Tali piani, tuttavia, devono pure seguire lo spirito della diversificazione e della selezione accurata delle aree di *policy* su cui puntare: essi debbono "evidenziare i settori strategici e i bisogni principali, e promuovere la profonda integrazione e lo sviluppo della proprietà intellettuale con l'economia, la tecnologia, la cultura e la società".¹³ In termini di aree di *policy*, lo Schema copre un'ampia gamma di settori. Esso cita esplicitamente la normativa sui brevetti (*zhuānlǐfǎ* 专利法), sui marchi (*shān biāofǎ* 商标法), sul diritto d'autore (*zhùzuòquán fǎ* 著作权法), nonché il regolamento sulla protezione delle nuove varietà vegetali (*zhíwù xīn pǐnzhǒng bǎohù tiáolì* 植物新品种保护条例), anticipandone una prossima modifica. Tuttavia, esso tocca anche diverse questioni relativamente nuove, che saranno probabilmente oggetto di futuri interventi normativi, come le indicazioni geografiche (*dìlǐ biāozhì* 地理标志). Il medesimo *trend* emerge anche dal profondo collegamento funzionale tra questa parte dello Schema e il Codice civile cinese del 2020 (in vigore dal 1 gennaio 2021), il cui art. 123 prima enuncia un diritto generale alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nelle relazioni giuridiche di diritto civile e poi definisce i diritti di proprietà intellettuale con riferimenti ai loro possibili oggetti, menzionando opere, invenzioni, marchi, modelli di *design* e di circuiti integrati, ma anche indicazioni geografiche, nuove varietà di piante e, con una classica clausola aperta, ulteriori oggetti specificati dalle leggi. È quindi evidente, come è stato del resto notato, che il nuovo Codice civile imponga una riprogrammazione del sistema dei diritti di proprietà intellettuale, non solo in termini di una sua rinnovata centralità ma anche tenendo conto del quadro valoriale in cui si colloca il codice.¹⁴ Nell'ottica dello Schema, lo sforzo di riprogrammazione e di coordinamento tra mercato e controllo pubblico va però realizzato soprattutto attraverso la riorganizzazione delle nozioni e delle procedure esistenti, come evidenziato dalle sezioni relative allo sviluppo innovativo. Ad esempio, si promuove la massimizzazione degli "effetti combinati di plurime tipologie di proprietà intellettuale come brevetti, marchi e diritti d'autore" da parte degli operatori di mercato, in modo da creare, a livello industriale, centri propulsori di proprietà intellettuale.¹⁵

11 Sez. 1

12 Sez. 2.

13 Sez. 2.

14 Wu Handong, "Mínfǎ diǎn zhìshì chǎnquán zhìdù de xuélǐ chǎnshì yǔ guīfǎ shìyòng" [L'applicazione normativa e l'esegesi teorica del sistema della proprietà intellettuale nel Codice civile], *Falu kexue* 40 (2022) 1: 18-32.

15 Sez. 11.

Inoltre, “sarà sviluppato un gruppo di imprese di livello globale fortemente competitive nel settore della proprietà intellettuale”.¹⁶ Tali industrie chiave, e specialmente quelle che sono delle vere e proprie “fornaci di brevetti”,¹⁷ devono tuttavia essere sottoposte a meccanismi di indagine e supervisione.¹⁸ L’intenzione dei decisori è chiara: il supporto allo sviluppo di imprese di qualità (sia pubbliche che private) deve corrispondere a un sistema di coordinamento e supervisione pubblica. Per inciso, tale meccanismo garantisce anche che gli investimenti adeguati siano incanalati in progetti sostenuti dal governo.

Analogamente, l’innalzamento degli standard di protezione per i marchi notori, i marchi tradizionali e i *time-honored brands* (pure quelli di rilievo internazionale), così come la promozione del ruolo dei marchi collettivi, non è solo funzionale al rafforzamento della *rule of law* in materia di proprietà intellettuale, ma anche alla creazione di gruppi di marchi industriali o marchi regionali con caratteristiche precipue ed un potenziale di mercato ampio.¹⁹

Ai fini di questa breve analisi, grande importanza è inoltre da attribuire alla dimensione istituzionale dello Schema, ovverosia l’ideazione di strutture organizzative di supporto all’attuazione e all’implementazione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.²⁰ Ci si muove, del resto, nel solco della prospettiva di doppio binario (amministrativo e giudiziale) consolidata nelle riforme cinesi del settore.²¹

Come già accennato, lo Schema persegue al tempo stesso il coordinamento pubblico della gestione dei diritti di proprietà intellettuale e il miglioramento delle dinamiche del libero mercato. Tale meccanismo è replicato anche dal punto di vista istituzionale, concentrandosi sia sulla gestione amministrativa delle questioni relative alla proprietà intellettuale che sulle dinamiche di tutela giudiziale. Questo approccio, peraltro, va integrato con le disposizioni delle Opinioni del 2022, laddove esse richiamano anche la necessità di promuovere l’autoregolazione e l’auto-supervisione da parte delle Organizzazioni di Auto-regolazione dell’Industria (*hángyè zìlǜ zǔzhī* 行业自律组织).²² Da un lato, questa tendenza dovrebbe garantire una maggiore capacità anche tecnica di elaborazione di standard e criteri di regolazione; dall’altro lato, queste organizzazioni sono divenute nel tempo utili centri di connessione tra il mondo imprenditoriale e gli organi del Partito, consentendo a quest’ultimo di influenzare e monitorare da vicino l’applicazione delle sue direttive e dei suoi standard “moralì” tra gli operatori economici pubblici e privati.²³

16 *Ibid.*

17 L’espressione originale in cinese è “*zhuānlǐ mǐjī xíng chǎnyè* 专利密集产业”, traducibile letteralmente come “industrie con alta intensità di brevetti”.

18 Sez 12.

19 *Ibid.* Lo stesso approccio si ritrova, all’interno della medesima sezione, con riferimento alle indicazioni geografiche di provenienza. Lo Schema afferma che “occorre promuovere l’effettiva integrazione delle indicazioni geografiche con lo sviluppo di industrie caratteristiche, il progresso ecologico, il patrimonio storico e culturale, e il rilancio delle zone rurali; inoltre è necessario aumentare l’influenza dei marchi e il valore aggiunto delle indicazioni geografiche. Dovrà essere attuato un progetto per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli - 推动地理标志与特色产业、生态建设、历史文化遗产以及乡村振兴有机融合，提升地理标志品牌影响力和产品附加值。实施地理标志农产品保护工程”.

20 Yi Jiming, *cit.*

21 Jie Hong, Jakob Edler, Silvia Massini, *cit.*

22 Punto 8 delle Opinioni.

23 Gianmatteo Sabatino, “The Legal Dimension of the Relation Between the Chinese Communist Party and the Private Economy. A Perspective of the Article 19 of the Company Law”, *Global Jurist* 22 (2021) 2: 351-373.

Lo Schema, dal canto suo, tratta ampiamente delle riforme delle istituzioni pubbliche e sottolinea, più volte, la necessità di una gestione più scientifica delle questioni amministrative e giudiziarie, nonché di una migliore specializzazione del personale deputato alla soluzione delle suddette questioni.

Il punto è rimarcato dalla sezione 8 dello Schema, ove si afferma che sarà implementato “un progetto per l’istituzione di autorità giudiziarie di alto livello per le decisioni sulle dispute in materia di proprietà intellettuale”. Ancora, lo Schema si sofferma sulla costruzione di meccanismi e strutture sistemiche per l’organizzazione di tali procedimenti giudiziari con attenzione all’aspetto “intelligente” (*zhìhuì 智慧*) delle corti, nel senso di una loro digitalizzazione e razionalizzazione. Ulteriori sforzi vanno poi rivolti, secondo lo Schema, alla specifica formazione dei giudici in materia di proprietà intellettuale e alla selezione dei giudici stessi secondo criteri di alta professionalità, in modo da rafforzare la costruzione di un “team di investigatori tecnici” e migliorare la qualità dei processi. Sempre sulla medesima linea, lo Schema promuove l’implementazione di un sistema di “piattaforme interregionali di controversia per i casi in materia di proprietà intellettuale” (*kuà qūyù zhīshì chǎnquán yuǎnchéng sùsòng píngtái 跨区域知识产权远程诉讼平台*), seguendo il cammino già intrapreso con l’istituzione di un sistema di corti di internet (*hùliánwǎng fǎyuàn 互联网法院*) a Pechino, Guangzhou e Hangzhou. La competenza di tali corti abbraccia, tra le altre, le controversie riguardanti diritti d’autore o diritti correlati circa opere pubblicate per la prima volta sulla rete, così come le controversie derivanti dalla violazione di diritti d’autore o diritti correlati per opere pubblicate e distribuite sulla rete.²⁴

La sezione 9 dello Schema si concentra invece sull’*enforcement* amministrativo dei diritti di proprietà intellettuale, ribadendo la necessità di ulteriore e migliore specializzazione del personale e promuovendo l’istituzione di una piattaforma di supervisione circa l’*enforcement* amministrativo di dispute in materia di proprietà intellettuale. A tal proposito, lo Schema si riferisce in modo esplicito alla previsione di standard separati per le Zone di libero scambio, in modo da garantire che queste ultime possano diventare poli internazionali di innovazione. Non è tuttavia specificato in dettaglio come tali standard speciali dovrebbe essere definiti in concreto. In ultimo luogo, l’intera sezione 6 dello Schema riguarda la costruzione di un servizio pubblico per la catalogazione e registrazione dei diritti di proprietà intellettuale a beneficio dell’accessibilità pubblica. Si prevede, nello specifico, l’istituzione di una piattaforma di *big data* e di una piattaforma di servizi pubblici legati alla proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda la condivisione delle informazioni di base su tali diritti, integrate con le informazioni finanziarie, economiche, tecnologiche e giuridiche rilevanti. Inoltre, si promuove la costruzione di “servizi governativi online integrati” (*hùliánwǎng + zhèngwù fúwù 互联网+政务服务*) non solo circa le informazioni, ma anche a proposito dei “sistemi di gestione e verifica di brevetti e marchi” (*zhuānlǐ shāngbiāo shěnchá hé guǎnlǐ xìtǒng 专利商标审查和管理系统*).²⁵ Tale approccio “*smart*” patrocinato dallo Schema sembra essere guidato da due principali considerazioni: da un lato, vi è sicuramente la necessità di fornire servizi più facilmente accessibili alle piccole

24 Art. 2, no. 4 e 5 delle «Disposizioni della Suprema corte del popolo riguardo diverse questioni relative al processo dei casi da parte dei tribunali di internet» (*Zuigāo rénmin fǎyuàn guānyú hùliánwǎng fǎyuàn shēnlǐ ànjàn ruògān wèntí de guīdìng 最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定*) del 2018.

25 Sez. 14.

e medie imprese; dall'altro, tuttavia, i decisori cinesi sono pienamente consapevoli che, soprattutto guardando al prossimo futuro, i diritti di proprietà intellettuale, specie quelli ad alto valore di mercato, riguarderanno prodotti tecnologici che vengono creati, gestiti, acquistati (e pure contraffatti o imitati) esclusivamente sulla rete internet. In tale prospettiva, lo Schema, promuovendo il passaggio a servizi di piattaforma online collegati a *data centers* integrati, si propone in effetti di definire un diritto di proprietà intellettuale “*internet-driven*”, da gestire, sia dal punto di vista normativo che giudiziale, online. Questa è un'altra caratteristica dello Schema a condividere lo stesso approccio dell'istituzione delle Corti di internet.

Nel complesso, lo Schema sembra mirare non a proporre soluzioni normative innovative, ma piuttosto a sostenere alcune decisioni già prese nella pratica di questi ultimi anni, garantendo nel contempo che tali tendenze siano conformi alla leadership del Partito comunista e alle sue *policies*.²⁶

Un esempio di questo approccio è l'enfasi posta dallo Schema sui casi guida in materia di dispute relative alla proprietà intellettuale, sulle orme di un sentiero già percorso dalla Suprema corte del popolo, anche relativamente ad altri settori del diritto.²⁷ Nel 2019, la corte ha istituito un proprio tribunale di proprietà intellettuale e, nel 2021, ha pubblicato i «Dieci casi tipici di diritti tecnici relativi alla proprietà intellettuale del 2020» (*2020 nián 10 jiàn jìshù lèi zhīshì chǎnquán diǎnxíng ànlì* 2020年10件技术类知识产权典型案例).²⁸ In queste decisioni, la Suprema corte del popolo ha sperimentato soluzioni tanto teoriche quanto pratiche, in linea con lo spirito innovativo che permea lo Schema. Di seguito si riportano alcuni esempi rilevanti. Con la decisione n. 562 del 2019, la Suprema corte del popolo ha affrontato, per la prima volta, il risarcimento in forma di danno punitivo nell'ambito di un contenzioso in materia di proprietà intellettuale. A seguito dell'accertamento di una violazione del *know-how* tecnico tra due imprese, il tribunale di primo grado aveva riconosciuto un risarcimento punitivo tenendo conto dell'intenzione e delle circostanze della violazione perpetrata. In secondo grado, la Suprema corte del popolo ha aumentato l'ammontare dei danni punitivi attribuiti, sottolineando come il giudice di primo grado non avesse pienamente considerato la dolosità della violazione. Tale decisione è stata indubbiamente un segnale del desiderio della magistratura cinese di rafforzare il regime giuridico per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Sulla medesima linea si pone il Codice civile, emanato l'anno successivo rispetto a questa decisione e il cui articolo 1185 ammette la richiesta di danni punitivi per violazioni dolose dei diritti di proprietà intellettuale.²⁹ Una scelta, questa, pienamente sostenuta anche dallo Schema, che infatti richiede sforzi per “costruire ed implementare comprensivamente un sistema per il pagamento di danni punitivi” (*quánmiàn jiànli bìng shíshī qīnquán chéngfá xìng péicháng zhìdù* 全面建立并实施侵权惩罚性赔偿制度).

I tribunali cinesi, negli ultimi anni, hanno anche preso in considerazione la questione della parità di protezione delle parti straniere rispetto alle parti cinesi; una questione che, per quanto

26 Sez. 10.

27 Ivan Cardillo, “La legislazione cinese e il ruolo della Suprema corte del popolo”, *Mondo Cinese* 167 (2019) 1: 55-66.

28 In *China Law*, 2 (2021), 140 ss. I Dieci casi sono disponibili (in cinese) all'Url: <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-288071.html>.

29 Si tratta di una delle tre ipotesi specifiche di danni punitivi regolate dal codice, fatte salve eventuali leggi speciali che li regolino. Le altre due ipotesi riguardano i danni alla salute provocati da prodotto difettoso (articolo 1207) e i danni ambientali (articolo 1232). Sul punto v. anche Wu Handong, *cit.*

riguarda i diritti di proprietà intellettuale, è fondamentale per la presentazione del diritto cinese quale modello di gestione della proprietà intellettuale affidabile a livello internazionale. Questo spiega perché un caso deciso dal tribunale per la proprietà intellettuale di Guangzhou nel 2020 (n. 155) sia stato selezionato come caso guida. La controversia riguardava l'utilizzo, da parte di una società cinese, di un software estero senza averne acquistato la licenza. Il tribunale di Guangzhou ha chiesto di porre termine al comportamento illecito e ha riconosciuto il risarcimento, anche tenendo conto del comportamento del convenuto, che ha infatti cercato di ostacolare la raccolta e la conservazione delle prove (ovvero del software installato sui suoi computer). Ancora una volta, la giurisprudenza apre la strada alle statuizioni teoriche poi riprese dallo Schema, le quali chiedono in più punti il rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale esteri.

Infine, lo Schema sembra ispirarsi alla prassi giudiziaria anche per quanto riguarda l'interpretazione del diritto della proprietà intellettuale come vettore di sviluppo innovativo. La tutela delle nuove forme di proprietà intellettuale, infatti, è stata presa in considerazione da diverse sentenze, soprattutto in luoghi il cui contesto economico è fortemente intrecciato con il settore ITC. I casi guida selezionati dalla Suprema corte del popolo comprendono una decisione della Corte intermedia del popolo di Shenzhen che ha concesso protezione a un *layout* registrato come traccia per la costruzione di un circuito integrato.³⁰

Nel complesso, lo Schema mira a riflettere le principali tendenze di sviluppo del diritto cinese sulla proprietà intellettuale, nonché a inquadrarle in un contesto teorico coerente. D'altro canto, l'attenzione all'ulteriore specializzazione e ai progressi tecnici nella gestione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità giudiziarie e amministrative indicano il desiderio di una connotazione fortemente tecnica della *rule of law* in materia di proprietà intellettuale. Tale approccio riflette il ruolo mutevole dei diritti di proprietà intellettuale nell'economia cinese: poiché la Cina è destinata a diventare la principale sede globale di brevetti e altri prodotti coperti da *copyright*, si ritiene che il suo diritto sulla proprietà intellettuale possa beneficiare di standard di protezione che non solo si conformino a quelli internazionali, ma forniscano anche ulteriori informazioni tecniche di supporto per promuovere lo sviluppo di prodotti ITC di alta qualità.

L'esperienza del Porto di libero scambio di Hainan

Il diritto della proprietà intellettuale è, in altre parole, un campo sperimentale per testare soluzioni normative adatte a un'economia sviluppata piuttosto che ad una in via di sviluppo. Di conseguenza, è interessante verificare la ragionevolezza dell'approccio scelto dallo Schema rispetto ai quadri normativi stabiliti in quelle zone che presentano pure la stessa natura sperimentale, ovvero sia le Zone di libero scambio e, in particolare, la più recente di esse, la Pilot Free Trade Zone (*zì mào shìyàn qū* 自贸试验区) istituita nella provincia insulare di Hainan, recentemente trasformata in un Porto di libero scambio (*zìyóu mào yì gǎng* 自由贸易港).

Concettualmente, la Hainan Pilot Free Trade Zone si richiama al fenomeno delle Zone economiche speciali (ZES) cinesi, istituite sin dalla fine degli anni Settanta con il duplice

³⁰ Decisione no. 490 del 2019.

scopo di attrarre investimenti esteri e sperimentare regimi regolatori orientati al mercato per le imprese.³¹ Più recentemente è stata istituita una nuova “tipologia” di ZES, la Zona di libero scambio, prima in città con un background internazionale di rilievo, come Shanghai e Tianjin, e nel 2018 ad Hainan.³² Rispetto alle ZES più tradizionali, le Zone di libero scambio intendono perseguire la stessa filosofia di sviluppo preannunciata dallo Schema sulla proprietà intellettuale, ovvero sia un modello che ruoti intorno a prodotti e servizi di alta qualità, favorendo investimenti selettivi verso industrie *hi-tech* e attività del settore terziario. La Zona pilota di Hainan, in particolare, è stata concepita per essere un *hub* di comunicazione e un polo del commercio internazionale, come dimostra anche l’attenzione posta, in termini di investimenti, su specifici settori economici come il turismo.³³

Nonostante la pandemia e la politica “COVID-zero” perseguita dalle autorità cinesi, l’attività della Zona pilota non è cessata ed è stata, in via relativamente rapida, avviata verso la “promozione” a porto di libero scambio, sulla base di una specifica legge del 2021 (la «*Hainan Free Trade Port Law*») che funge da cornice generale e da piano per definire le maggiori priorità di sviluppo dell’isola.³⁴ Secondo tale legge, la costruzione del porto di libero scambio deve tenere in considerazione “caratteristiche cinesi (...) esperienze internazionali (...) la posizione strategica di Hainan (...) i vantaggi di Hainan”.³⁵ Il pensiero guida dietro l’iniziativa è ovviamente incentrato sull’ideologia di Xi Jinping e, in particolar modo, sull’integrazione tra uno sviluppo economico bilanciato in termini di qualità dei prodotti e tutela ambientale e una fondamentale attenzione alla sicurezza nazionale e alla “prosperità”, da intendersi anche come redistribuzione della ricchezza.³⁶ Al tempo stesso, la legge prevede che, da un lato, il porto funga come un polo del commercio internazionale;³⁷ dall’altro, invece, si conferma che deve essere lo Stato a istituire un meccanismo guida per la costruzione del porto e per il coordinamento delle principali politiche ad esso relative.³⁸

31 Gianmatteo Sabatino, “Zone economiche speciali ed internazionalizzazione del capitalismo di stato cinese: tendenze recenti nel prisma del diritto internazionale dell’economia”, *Diritto del Commercio Internazionale* 34 (2020) 3: 1085-1122.

32 Per una panoramica sulla prima delle Pilot Free Trade Zones, i.e. la Shanghai Pilot Free Trade Zone, si veda Giulio Santoni, “Shanghai Pilot Free Trade Zone”, *ApertaContrada*, 1° marzo 2014, disponibile all’Url: <https://www.apertacontrada.it/2014/03/01/shanghai-pilot-free-trade-zone/>.

33 Questa decisione dipende altresì dal fatto che l’isola di Hainan è una meta turistica rinomata in Cina.

34 L’articolo 1 della legge prevede che “Questa legge è emanata al fine di costruire un porto di libero scambio di Hainan di alto livello con caratteristiche cinesi, promuovere la formazione di un nuovo modello a un livello superiore di riforma e apertura, stabilire un nuovo sistema economico aperto, e promuovere uno sviluppo stabile, forte e sostenibile dell’economia di mercato socialista - 为了建设高水平的中国特色海南自由贸易港，推动形成更高层次改革开放新格局，建立开放型经济新体制，促进社会主义市场经济平稳健康可持续发展，制定本法”.

35 Art. 3.

36 *Ibid.*

37 L’articolo 4 prevede che “La costruzione del Porto di libero scambio di Hainan si concentri sulla liberalizzazione e facilitazione del commercio e degli investimenti, supportati da un flusso transfrontaliero libero, ordinato, sicuro e conveniente di vari fattori di produzione e un moderno sistema industriale, con speciali disposizioni del sistema fiscale, un efficiente sistema di *governance* sociale e un sistema completo di *rule of law* come garanzia, nonché sulla continua ottimizzazione della giuridicizzazione, dell’internazionalizzazione, di un ambiente di mercato favorevole agli affari e di un ambiente di mercato equo, unificato ed efficiente - 海南自由贸易港建设，以贸易投资自由化便利化为重点，以各类生产要素跨境自由有序安全便捷流动和现代产业体系为支撑，以特殊的税收制度安排、高效的社会治理体系和完备的法治体系为保障，持续优化法治化、国际化、便利化的营商环境和公平统一高效的市场环境”.

38 Art. 6.

In tale contesto, è quindi quasi ovvio che la questione dei diritti di proprietà intellettuale sia stata posta al centro della traiettoria di sviluppo del Porto di libero scambio. Già nella sua prima fase, la Zona pilota di libero scambio di Hainan si era concentrata sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, sottolineando il loro scopo funzionale allo sviluppo di un mercato transnazionale e di alta qualità sull'isola.³⁹ Nel 2019 la Corte intermedia del popolo di Sanya si era pronunciata su un contenzioso in materia di marchi e, nel determinare l'indennizzo spettante al soggetto il cui diritto di esclusiva era stato violato, ha precisato che l'importo dovuto dovesse essere calcolato anche alla luce del fatto che il rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale fosse stata una delle caratteristiche principali della Zona pilota di libero scambio, al servizio di una concezione di sviluppo di alta qualità. Tale enfasi sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale è riaffermata dall'articolo 23 della legge sul porto di libero scambio, che enuncia la protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle organizzazioni prive di personalità giuridica stabilite nell'isola.⁴⁰

In precedenza, il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo aveva già gettato le basi per un sistema diversificato di tutela dei diritti di proprietà intellettuale attraverso l'istituzione del Tribunale per la proprietà intellettuale del Porto di libero scambio di Hainan.⁴¹ Questo tribunale, modellato a partire dalle corti di proprietà intellettuale già esistenti, funge quale corte di primo grado nelle controversie riguardanti “brevetti, *know-how* tecnici, software per computer, nuove varietà di piante, disegni del *layout* per circuiti integrati, identificazione di marchi conosciuti o controversie in materia di monopolio” sorte nella provincia di Hainan.⁴² Inoltre, sempre quale tribunale di prima istanza, la corte è competente per “dispute civili, amministrative e penali in materia di proprietà intellettuale sottoposte alla giurisdizione di una Corte intermedia del popolo di Hainan”.⁴³ Da ultimo, la corte decide gli appelli “avverso una sentenza o decisione civile, amministrativa o penale resa da una corte del popolo della provincia di Hainan”.⁴⁴ La Suprema corte del popolo può comunque determinare ulteriori materie da devolvere alla competenza del Tribunale.⁴⁵

Nella sua breve esistenza, il Tribunale per la proprietà intellettuale di Hainan ha già accumulato un'interessante giurisprudenza, al punto che ha deciso di pubblicare una propria relazione

39 Decisione no. 108 del 20 giugno 2019.

40 Il testo completo dell'articolo è il seguente: “Lo stato protegge i diritti di proprietà intellettuale delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle organizzazioni prive di personalità giuridica nel Porto di libero scambio di Hainan in conformità con la legge, promuove il miglioramento delle capacità di creazione, utilizzo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, stabilisce e completa i meccanismi per la classificazione e la vigilanza del credito e per la punizione della disonestà in materia di proprietà intellettuale, e persegue rigorosamente i soggetti legalmente responsabili secondo la legge, per violazione dei diritti di proprietà intellettuale - 国家依法保护海南自由贸易港内自然人、法人和非法人组织的知识产权, 促进知识产权创造、运用和管理服务能力提升, 建立健全知识产权领域信用分类监管、失信惩戒等机制, 对知识产权侵权行为, 严格依法追究法律责任”.

41 «Decisione del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo sull'istituzione del Tribunale per la proprietà intellettuale del Porto di libero scambio di Hainan» (*Quánguó rénmin dàibiào dàhui chángwù wěiyuánhui guānyú shèlì Hǎinán zìyóu mǎoyì gǎng zhìshì chǎnquán fǎyuàn de juédìng* 全国人民代表大会常务委员会关于设立海南自由贸易港知识产权法院的决定), emanata il 26 dicembre 2020, in vigore dal 1 gennaio 2021, disponibile all'Url: http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/27/content_5573689.htm.

42 Sez. II(1) della Decisione.

43 Sez. II(2).

44 Sez. II(3).

45 Sez. II(4).

in merito a cinque casi modello, il cui contenuto intende fornire indicazioni su alcune delle questioni più rilevanti in materia di tutela della proprietà intellettuale.⁴⁶ Attualmente non esiste una normativa specifica sulla proprietà intellettuale del Porto di libero scambio; pertanto, il tribunale applica le leggi generali della Repubblica popolare cinese.⁴⁷ Tuttavia, le soluzioni concrete che emergono dai casi modello sopra citati offrono preziosi spunti circa l'interpretazione delle leggi nazionali alla luce del contesto economico specifico e delle attività del Porto di libero scambio. Ad esempio, il primo dei casi modello riguarda la violazione del diritto di esclusiva sulla piantagione di nuove varietà di semi ai sensi della Legge sulle sementi della Repubblica popolare cinese.⁴⁸ L'istruttoria aveva permesso di accertare, tramite analisi di laboratorio, che il convenuto avesse utilizzato la varietà di semi ideata dall'attore per produrre ripetutamente, nella città di Sanya, una notevole quantità di una particolare varietà di riso ibrido. Il convenuto non era stato in grado di provare di aver utilizzato le nuove varietà di semi per scopi puramente non commerciali e pertanto il tribunale ha disposto la cessazione dell'infrazione. In particolare, nella nota allegata alla sintesi del caso, si segnala che comportamenti come quello oggetto della valutazione del giudice possono verificarsi spesso nella nuova *Hainan South Breeding Base*. È quindi importante, secondo il giudice, interpretare opportunamente tra i concetti di uso "per scopi commerciali" (*shāngyè mùdì* 商业目的), "uso ripetuto" (*chóngfù shǐyòng* 重复使用) e "innesto per scopi personali da parte dei contadini" (*nóngmín zì fán zìyòng* 农民自繁自用). Solo nell'ultima ipotesi, in effetti, viene meno la responsabilità dell'utilizzatore delle sementi che non sia, ovviamente, il loro creatore. Nelle altre circostanze troverà applicazione l'articolo 28 della Legge sulle sementi, che appunto vieta l'uso ripetuto per scopi commerciali dei materiali necessari alla diffusione delle specie di semi sulle quali il creatore gode di diritti di esclusiva.

Inoltre, il tribunale sottolinea come, nel determinare il risarcimento dovuto per l'infrazione, il giudice abbia tenuto conto della tipologia di semi coinvolti, delle circostanze dell'infrazione e delle spese sostenute dall'attore (un centro di ricerca) per fermare l'infrazione. In sintesi, il tribunale rileva che tale decisione implica un elevato grado di integrazione tra regole di procedura e valutazioni tecniche, appunto attinenti al portato scientifico e alle applicazioni concrete del bene coinvolto. Si tratta di valutazioni che impongono un elevato grado di interdisciplinarietà e che esulano dai limiti del giuridico, ma che sono tuttavia essenziali, come avvenuto nella decisione in esame, per determinare il concreto impatto delle violazioni contestate. In questa prospettiva, è significativo che i giudici abbiano elogiato anche il ruolo di un tecnico chiamato durante il processo per prestare assistenza in merito all'individuazione dei fatti pertinenti e delle valutazioni scientifiche necessarie.

Sempre dal punto di vista processuale, è importante notare come la corte, una volta acquisiti i risultati di laboratorio e quindi provato che la varietà di riso prodotta dal convenuto derivasse dalla tipologia di semi oggetto della controversia, abbia invertito l'onere della prova, chiedendo

46 Tali casi modello (*diànxíng ànlì* 典型案例) sono stati reperiti sul portale della Peking University Law School all'Url: <https://www.pkulaw.com/law?isFromV5=1>.

47 Si tratta, principalmente, delle già citate Leggi sui marchi, sui brevetti e sul diritto di autore, ma anche numerose normative settoriali, come la già citata Legge sulle sementi, che regolino, pur per linee essenziali, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale con riferimento a specifici beni.

48 Caso *Hunan Research Centre of Industrial Sciences v. Zhang Mou*.

appunto al convenuto di provare un eventuale uso personale e per scopi non commerciali, prova che, in effetti, non è stata raggiunta. Si tratta di un altro meccanismo che, appoggiandosi sul valore probatorio delle evidenze scientifiche, esenta l'attore (i.e. il titolare del diritto di esclusiva) dal dover provare i fini dell'attività degli altri utilizzatori, quindi presumendo, salvo prova contraria, che questi ultimi abbiano agito in violazione della normativa.

Di particolare rilievo anche il quarto dei casi modello, in punto di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.⁴⁹ In un contenzioso relativo alla violazione dei diritti di brevetto su oggettistica per bagni,⁵⁰ il tribunale della proprietà intellettuale ha aperto una fase di mediazione, invitando il Centro di assistenza alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale di Haikou (città capitale della provincia di Hainan) a partecipare alle procedure di mediazione, al fine di fornire, anche attraverso incontri online, un "flessibile" uso delle capacità di mediazione.⁵¹ A detta della corte, il valore "guida" della presente causa risiede proprio nell'approccio flessibile scelto dal giudice, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole attraverso la mediazione con il supporto del centro di assistenza locale per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. L'implementazione della risoluzione conciliativa delle controversie favorisce, secondo il tribunale, la realizzazione di un ambiente economico e sociale più stabile ed equo, anche dal punto di vista internazionale.⁵²

Questa decisione è rilevante da almeno due punti di vista: da un lato, essa cerca, al solito, una profonda integrazione tra azione giudiziaria e amministrativa, attraverso il coinvolgimento diretto del centro di assistenza per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel processo di mediazione. Dall'altro lato, essa fa riferimento a un approccio conciliativo che è tipico della cultura giuridica cinese, ma lo inquadra nella dimensione moderna del business internazionale, cercando così di coniugare la tradizionale preferenza cinese per la risoluzione amichevole delle controversie e la preferenza internazionale per canali rapidi ed affidabili di risoluzione delle controversie, diversi da quelli giudiziari.

Conclusioni

È interessante notare come il principale propellente della modernizzazione del diritto cinese della proprietà intellettuale non provenga dalla legislazione, almeno per il momento. Come già accennato, tutti i principali capisaldi legislativi della protezione dei diritti di proprietà intellettuale saranno ammodernati in futuro, mentre settori di nuovo interesse saranno regolati *ex novo*. Tuttavia, ad oggi il percorso verso lo sviluppo innovativo è tracciato principalmente dalla giurisprudenza e dai quadri di *policy*. Questo fatto non sorprende, poiché è pienamente in linea con l'approccio sperimentale ben noto ai *policymakers* cinesi.

Seguendo un approccio simile, ma operando anche su scala "geografica", la dirigenza cinese ha scelto di fare del nuovo Porto di libero scambio di Hainan un *hub* di innovazione

49 Caso *Kitchen and Toilet Co. Ltd. v. some industrial limited companies in Hainan and building companies in Haikou*.

50 Nello specifico, l'attore sosteneva che i convenuti vendessero prodotti da bagno i quali incorporavano una tecnologia brevettata e chiedeva, di conseguenza, la cessazione della vendita.

51 Il report della corte utilizza esplicitamente il termine *linghuó* 灵活 (flessibile).

52 Il documento reperito sul portale non menziona nello specifico i dettagli dell'accordo raggiunto dalle parti, ma solo che tale accordo abbia ottenuto effetti positivi tanto giuridici quanto sociali.

per sperimentare nuove soluzioni normative in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto per quanto riguarda i più moderni settori economici. Si è osservato come la giurisprudenza del Tribunale della proprietà intellettuale di Hainan si sforzi di reinterpretare strumenti normativi, rimedi e metodi di risoluzione delle controversie alla luce delle condizioni economiche specifiche della zona speciale nonché dei suoi obiettivi politici. Nel corso dei quindici anni (2021-2035) considerati dallo «Schema per la costruzione di una nazione potente nel campo della proprietà intellettuale», è plausibile che il diritto cinese incorporerà gradualmente la maggior parte delle soluzioni innovative che emergeranno dalla giurisprudenza dei tribunali della proprietà intellettuale, ad inclusione di quello di Hainan. Pertanto, il modello cinese di diritto della proprietà intellettuale diventerà sempre più autonomo da modelli di ispirazione straniera, sia dal punto di vista concettuale che pratico, e quindi ancor più meritevole di studio.

L'altra questione centrale che questa situazione mette in luce è, tuttavia, come questi sviluppi influenzeranno il ruolo del diritto della proprietà intellettuale cinese all'interno dei mercati globali. In altre parole, il "nuovo" diritto cinese della proprietà intellettuale sarà anche un modello da seguire da parte di altri stati e da scegliere per le imprese estere o sarà principalmente finalizzato a rafforzare il ruolo e la capacità di innovazione degli operatori economici nazionali? La risposta a tale domanda non è facile da trovare, poiché implica una valutazione non solo delle circostanze giuridiche, ma anche politiche che circondano la "transnazionalizzazione" (*kuàguó huà* 跨国化) dell'economia cinese. È infatti noto che, a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19 e della crescente complessità delle sue relazioni internazionali (dovuta anche al conflitto russo-ucraino), la Cina stia vivendo una certa fase di disimpegno da alcuni investimenti economici all'estero. Parallelamente, la cosiddetta "guerra dei *chip*" con gli Stati Uniti, appena ai suoi albori, non potrà che determinare i futuri percorsi della legislazione cinese proprio in punto di attività economiche innovative e diritti connessi, specie alla luce delle percepite esigenze di sicurezza nazionale ed autosufficienza.⁵³ Questi fenomeni non porteranno ad una brusca interruzione dei legami economici internazionali cinesi; eppure sottolineano un fatto importante: la politica alla base del diritto economico cinese, se da un lato mira a rafforzare la posizione delle imprese domestiche e la concorrenza sui mercati interni, dall'altro cerca di essere più selettiva nella scelta dei partner esteri, degli investitori e degli obiettivi di investimento, offrendo allo stesso tempo migliori condizioni e regole più efficienti. L'approccio è rispecchiato, in una certa misura, dal contenuto dello stesso Schema che, come è stato notato, promuove il coordinamento tra le riforme orientate al mercato e la *leadership* di imprese e progetti sostenuti dal governo. Nel complesso, sembra chiaro che la dimensione resa prioritaria dallo Schema sia quella "domestica" e che la maggiore attenzione sia dedicata alla valorizzazione della qualità dell'industria cinese. Tuttavia, se si inquadra lo Schema all'interno del contesto economico diversificato delle Zone speciali cinesi e, in particolare, delle nuove Zone di libero scambio, ci si rende facilmente conto di come, a seconda delle attività economiche estere ivi stabilitesi, gli standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale applicati dalle autorità e dai tribunali locali potrebbero ben divenire un modello normativo competitivo a livello globale.

53 Sulla posizione della Cina nell'ordine economico e politico contemporaneo si veda Alberto Bradanini, *Cina. L'irresistibile ascesa* (Roma: Sandro Teti, 2022).

A questo punto, sarà il ritmo delle riforme a spiegare se la Cina vorrà unificare i criteri applicativi della legge sulla proprietà intellettuale o, invece, vorrà perseguire standard diversificati per le diverse zone. Su un piano ancor più generale, il futuro delle Zone di libero scambio e delle loro sperimentazioni in materia di proprietà intellettuale sapranno dire se questo settore del diritto così cruciale per l'economia cinese della "Nuova era" di Xi Jinping sarà utilizzato per calibrare, ancora una volta, integrazione internazionale e crescita domestica oppure diventerà un'arma in più del tutto (o in gran parte) funzionale alla promozione di una autosufficienza della tecnologia e dell'innovazione.

Bibliografia

Bradani, Alberto. *Cina. L'irresistibile ascesa*. Roma: Sandro Teti, 2022.

Cardillo, Ivan. “La legislazione cinese e il ruolo della Suprema corte del popolo”. *Mondo Cinese* 167 (2019) 1: 55-66.

Hong, Jie, Jakob Edler e Silvia Massini. “Evolution of the Chinese Intellectual Property Rights System: IPR Law Revisions and Enforcement”. *Management and Organization Review* 18 (2022) 4: 755-787.

Novaretti, Simona. “La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo”. *Il diritto industriale* 3 (2014): 207-213.

Sabatino, Gianmatteo. “Legal Features of Chinese Economic Planning”. In *Saggi di diritto economico e commerciale cinese*, a cura di Ignazio Castellucci, 33-78. Napoli: Editoriale Scientifica, 2019.

Sabatino, Gianmatteo. “Zone economiche speciali ed internazionalizzazione del capitalismo di stato cinese: tendenze recenti nel prisma del diritto internazionale dell'economia”. *Diritto del Commercio Internazionale* 34 (2020) 3: 1085-1122.

Sabatino, Gianmatteo. “The Legal Dimension of the Relation Between the Chinese Communist Party and the Private Economy. A Perspective of the Article 19 of the Company Law”. *Global Jurist* 22 (2021) 2: 351-373.

Santoni, Giulio. “La tutela del marchio in Cina dopo la riforma del 2013”. *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi* X (2019): 1019-1050.

Santoni, Giulio. “Shanghai Pilot Free Trade Zone”. *ApertaContrada*, 1° marzo 2014, disponibile all'Url: <https://www.apertacontrada.it/2014/03/01/shanghai-pilot-free-trade-zone/>.

Sempi, Laura. *Cina e globalizzazione giuridica nel prisma della proprietà intellettuale*. Torino: Giappichelli, 2015.

Timoteo, Marina (a cura di). *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*. Roma: Tielle Media, 2008.

Wu, Handong (Wú Hàndōng 吴汉东). “«Mínfǎ diǎn» zhīshì chǎnquán zhìdù de xuélǐ chǎnshì yǔ guīfàn shǐyòng «民法典»知识产权制度的学理阐释与规范使用” [L'applicazione normativa e l'esegesi teorica del sistema della proprietà intellettuale nel Codice civile]. *Fǎlǜ kēxué 法律科学* 40 (2022) 1: 18-32.

Yi, Jiming (Yì Jì míng 易继明). “Zhīshì chǎnquán qiángguó jiànshè de jīběn sīlù hé zhǔyào rènwu 知识产权强国建设的基本思路和主要任务” [Il sistema di pensiero e i compiti principali della costruzione di una nazione potente nel campo della proprietà intellettuale]. *Zhīshì chǎnquán 知识产权* 10 (2021): 13-40.